

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ANNO XL - 1991

*Sped. in abb. postale - Gruppo IV 70%*

Numero 3-4 - Luglio-Dicembre

---

**RIVISTA**  
**DI**  
**DIRITTO INDUSTRIALE**

*DIRETTORE RESPONSABILE*

**REMO FRANCESCHELLI**

PROFESSORE EMERITO DI DIRITTO COMMERCIALE NELL'UNIVERSITÀ DI ROMA

**ESTRATTO**



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

### III. - DOCUMENTI PER LA STORIA DEL DIRITTO INDUSTRIALE

#### FOCILIDE, TEOGNIDE E IL SORGERE DEL CONCETTO DI PROPRIETÀ LETTERARIA

« Cirno, da me che compongo versi, sia impresso un sigillo a questi carmi; allora non saranno mai rubati di nascosto, e nessuno li muterà in peggio, poiché c'è del buono; così ognuno dirà: "Sono versi di Teognide di Megara; egli è famoso fra tutti gli uomini". Ma non posso piacere a tutti i cittadini; nulla di strano o Polipaide; neppure Zeus, infatti, accontenta tutti, né quando fa piovere, né quando trattiene la pioggia » (1).

Teognide di Megara (2), lirico greco della seconda metà del VI secolo, per evitare che i versi dedicati all'amato Cirno venissero copiati, contaminati o tramandati anonimi, inserisce il proprio nome nell'esordio dell'opera. Contrassegnando il testo con il sigillo personale, la « σφρηγίς » (3), il poeta afferma l'orgoglio della paternità letteraria e manifesta la volontà di proteggere i versi da abusi e contraffazioni.

(1) THEOGN., vv. 19-26. La traduzione, aderente al testo greco, è mia. Si riporta il frammento originale:

Κύρνε, σοφιζομένῳ μὲν ἔμοι σφρηγίς ἐπιχεισθῶ  
τοῖσδ' ἔπεσιν, λήσει δ' οὔποτε κλεπτόμενα,  
οὔδ' εἰς ἀλλόξει κάμου, τοῦσθλοῦ παρεόντος·  
ᾧδε δὲ πᾶς τις ἔρει· « Θεύγνιδός ἐστιν ἔπη  
τοῦ Μεγαρέος· πάντα δὲ κατ' ἀνθρώπους ὀνομαστός. »  
ἄστοῖσιν δ' οὐπω πᾶσιν ἀδεῖν δύναμαι·  
οὔδ' ἐν θαυμαστόν, Πολυπαίδη· οὔδ' γὰρ ὁ Ζεὺς  
οὔθ' ὕων πάντεσσι' ἀνδάνει οὔτ' ἀνέχων.

Per una edizione di Teognide, con testo critico e citazioni di autori antichi, si rammenti il volume a cura di Antonio GARZYA, Sansoni, Firenze, 1958. In francese, segnalo il commento curato da Jean CARRIERE, *Les belles lettres*, Paris, 1962.

(2) Teognide è senza dubbio megarese. Non è chiaro, tuttavia, se la patria del poeta sia Megara Nisea (nell'Attica) ovvero la colonia Megara Iblea (in Sicilia). Sembra prevalere la prima ipotesi.

(3) Alcuni sostengono che il sigillo apposto da Teognide alla propria opera non sarebbe costituito dal nome dell'autore ma dall'apostrofe « Cirno » con la quale iniziano molti versi della raccolta. Per l'opinione contraria, all'interno di un'ampia analisi della lirica teognidea, cfr. WERNER JAEGER, *Paideia. La formazione dell'uomo greco*, 1, 2ª ed. italiana, La Nuova Italia, Firenze, 1953, e ALBIN LESKY, *Storia della letteratura greca*, I, 3ª ed. italiana, il Saggiatore, Milano, 1969. Secondo Perrotta in GENNARO PERROTTA e BRUNO GENTILI, *Polinnia*, G. D'Anna, Messina-Firenze, 1965, p. 49, il sigillo, anziché aprire l'opera, doveva chiuderla: « La σφρηγίς, per essere una σφρηγίς, dovrebbe essere alla fine, non al principio. È molto probabile, dunque, che nell'opera originaria di Teognide questi versi fossero alla fine ». Che il sigillo fosse il nome Teognide o il vocativo Cirno, che fosse posto all'inizio o in chiusura, poco importa: l'autore intendeva comunque affermare la paternità dei versi per impedirne la contraffazione.

Si consideri, non senza l'ironia che deve accompagnare un'analisi tanto insolita, l'attualità della concezione del diritto d'autore che Teognide esprime. Prima di lui, altri (4) avevano enunciato la fierezza della propria arte poetica, nessuno (5) aveva tratto dalla consapevolezza del valore della creazione intellettuale, la conclusione che l'opera letteraria andava protetta da usurpazioni e contraffazioni.

Pur assolutamente originale per acutezza dell'intuizione, il concetto teognideo di proprietà letteraria trova una premessa nell'opera di Focilide di Mileto, poeta della prima metà del VI secolo. Autore di brevi « γῶμαι » (massime, sentenze), Focilide era solito far precedere (6) le proprie composizioni dalla formula « καὶ τὸδε Φωκυλιδέω » (« anche questo è di Focilide »). Scopo del poeta era impedire che i precetti da lui elaborati — in verità piuttosto banali nel contenuto e scialbi nella forma (7) — passassero di bocca in bocca senza menzione del nome dell'autore.

Al di là degli auspici, l'espedito del sigillo non ha messo al riparo le opere di Focilide e Teognide dall'oblio e dalla corruzione (8): versi sicuramente attribuibili a Focilide sono stati rinvenuti, citati come proverbi e dunque del tutto anonimi, in opere di autori posteriori; sotto il nome di Teognide ci è pervenuta una eterogenea di versi, soltanto in parte, e non senza difficoltà, attribuibile al poeta di Megara.

In conclusione: Focilide (con minore consapevolezza) e Teognide (con la maggiore autorità derivante dalla maturata concezione della personale arte poetica) sono i primi lirici ad affermare, con l'apposizione della « σφρηγίς », il principio della propria sulle loro creazioni. Teognide spinge tale convinzione fino a rivendicare la tutela della proprietà produzione letteraria. Con iperbole giornalistica, comunque difficilmente confutabile, si può affermare che Teognide sia il

(4) Alcuni esempi: L'ignoto autore dell'*Inno omerico ad Apollo Delio*, confida che le fanciulle di Delo non dimentichino l'« aedo più dolce », il « cieco che abita la rocciosa Chio » (vv. 165 e ss.). Nel proemio della *Teogonia*, ESODO descrive sé stesso, in terza persona, come un pastore folgorato dall'ispirazione delle Muse mentre pascolava il gregge ai piedi dell'Elicon (vv. 1-21). « Io sono scudiero del dio della guerra, ma anche conoscitore dell'amabile dono delle muse », proclama ARCHILOCO con orgoglioso soggettivismo (fr. 1).

(5) Un'affermazione tanto categorica impone di rammentare l'estrema frammentarietà delle fonti in nostro possesso.

(6) L'indicazione del nome dell'autore nel prologo dell'opera — in epoca successiva a Focilide e Teognide frequente nella prosa — rende immediatamente percepibile il nome dello scrittore e svolge una funzione analoga a quella del frontespizio: così JAEGER, *op. cit.*, p. 352, e CARRIERE, *op. cit.*, p. 96.

(7) Cfr. ARISTIDE COLONNA, *L'antica lirica greca*, 8ª ed., S. Lattes & C., Torino, 1987.

(8) Cfr. ciò che afferma GIOVANNI TARDITI, *Storia della letteratura greca*, Loescher, Torino, 1973, p. 63, a proposito di Teognide: « Nonostante le speranze del poeta di vedere salvaguardata la sua opera, ben presto dalle sue elegie si cominciarono ad estrarne nuclei di valore gnomico o, viceversa, fra esse vennero inseriti altri componimenti ».

primo, nella cultura occidentale, ad esprimere considerazioni sul diritto morale dell'autore <sup>(9)</sup> in linea con l'attuale sensibilità.

\* \* \*

A chi denuncerà la scarsa utilità giuridica <sup>(10)</sup> di queste brevi annotazioni, rammenterò le parole di Cicerone: « Per fissare i principi del diritto bisogna risalire a quella legge suprema, comune a tutte le età e sorta prima che fosse scritta alcuna legge o fosse costruita alcuna città » <sup>(11)</sup>.

STEFANO BARGELLINI

(9) Il diritto d'autore — inteso come tutela dei diritti morali e materiali inerenti le opere dell'ingegno — nasce con l'invenzione della stampa. Prima dell'ideazione dei caratteri mobili, infatti, la laboriosità e i costi della riproduzione manuale rendevano praticamente priva di significato la questione dell'utilizzazione economica dell'opera. In Grecia e a Roma, chi acquistava (generalmente a prezzo assai elevato) un volume, per il fatto stesso di impossessarsi del supporto sul quale le parole erano impresse, acquisiva anche il — del tutto teorico — diritto di riprodurre il contenuto. Il *corpus mysticum* era ritenuto inscindibilmente connesso al *corpus mechanicum*, né avrebbe avuto alcun senso separare concettualmente l'uno dall'altro. Ciò non toglie che il diritto morale d'autore, quale diritto alla paternità ed all'integrità della produzione intellettuale, fosse sentito anche nell'antichità. Nella legislazione delle città greche, non v'è traccia di disposizioni normative che punissero il plagio, ma è certo che l'appropriazione dell'altrui lavoro letterario fosse ritenuta sconveniente e riprovevole. VITRUVIO, *De architectura*, libro VII, usa parole assai severe nei confronti di coloro che saccheggiano le opere dei poeti e dei filosofi, spacciando come proprio ciò che hanno sottratto ad altri; pur ammettendo che la pratica del plagio era alquanto diffusa fra gli antichi, Vitruvio sostiene che i contraffattori dovrebbero essere non solo censurati, ma concretamente puniti per il loro comportamento: « ... qui eorum scripta furantes pro suis praedicant, sunt vituperandi, quique non propriis cogitationibus scripturum nituntur, sed invidis moribus aliena violantes gloriantur, non modo sunt reprehendendi, sed etiam, qui impio more vixerunt, poena condemnandi. Nec tamen hae res non vindicatae curiosius ab antiquis esse memorantur ». Sempre nella prefazione del VII libro, Vitruvio narra come il filologo alessandrino Aristofane (III secolo a.C.), abbia smascherato e fatto condannare alcuni poeti plagiari: « *Aristophanes* fretus memoriae certis armariis infinita volumina eduxit et ea cum recitatis conferendo coegit ipsos furatos de se confiteri. Itaque rex iussit cum agi furti condemnatosque cum ignominia dimisit ».

(10) Sulla storia del diritto d'autore cfr. NICOLA STOLFI, *La proprietà intellettuale*<sup>2</sup>, UTET, Torino, 1915, p. 1 e ss., e *Il diritto d'autore*<sup>3</sup>, UTET, Torino, 1931, p. 1-107; REMO FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, I, Giuffrè, Milano, 1960, ristampa inalterata 1973, per la storia antica in particolare p. 85-99; TULLIO ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*<sup>3</sup>, Milano, 1960, p. 683-695; PAOLO GRECO e PAOLO VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, nel *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da FILIPPO VASSALLI, vol. XI, tomo 3°, UTET, Torino, 1974, p. 1-8; GIUSEPPE TALAMO ATENOLFI, *Appunti di storia dell'evoluzione del diritto d'autore*, in *Dir. Autore*, 1979, p. 186-198. Alcuni cenni storici possono essere rinvenuti anche in VALERIO DE SANCTIS, voce *Autore (diritto di)*, a) *Disciplina del diritto di autore*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Giuffrè, Milano, 1959, p. 380 e ss., e in LUIGI CARLO UBERTAZZI, voce *Diritto d'autore*, I, *Introduzione*, in *Dig. Discipline privatistiche: sezione commerciale*, IV, UTET, Torino, 1989, p. 366 e ss. Alla luce dei testi citati, la « preistoria » del diritto d'autore risulta abbozzata per quanto riguarda il mondo romano, mentre scarissimi e disorganici appaiono i riferimenti alla cultura greca.

(11) CIC., *De leg.*, I, VI: « *Constituendi vero iuris ab illa summa lege capiamus exordium, quae, saeculis communis omnibus, ante nata est quam scripta lex ulla aut quam omnino civitas constituta* ».

